

ALLEGATO C

(estratto del vigente Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi
- art. 84,85,87,87,88)

VALUTAZIONE DEI TITOLI

Art. 84

Criteri generali per la valutazione dei titoli

1. Nei concorsi per titoli ed esami la valutazione dei titoli, previa determinazione delle modalità di attribuzione dei punteggi, è limitata ai soli candidati ammessi alla prova orale. Tale operazione comporta necessariamente la presenza di tutti i membri della commissione ed i risultati sono pubblicati presso la sede del concorso.
2. Il punteggio assegnato alla Commissione per la valutazione dei titoli in conformità al precedente art. 82, viene dalla stessa ripartito nell'ambito dei seguenti categorie:

- a) Titoli di studio massimo punti 4;
- b) Titoli di servizio massimo punti 4;
- c) Titoli vari massimo punti 1 ;
- d) Curriculum massimo punti 1.

Art. 85

Valutazione dei titoli di studio

L'attribuzione del punteggio riservato alla categoria a) Titoli di studio, concernente il titolo di studio richiesto per l'ammissione, viene effettuata dalla Commissione secondo i criteri indicati dal presente articolo.

Titoli espressi in decimi		Titoli espressi in sessantesimi		Titoli espressi in centesimi		Titoli espressi con giudizio complessivo	TITOLI DI LAUREA		VALUTAZIONE
da 6	a 6,49	da 36	a 39	da 60	a 75	Sufficiente	da 66	a 70	1
da 6,5	a 7,49	da 40	a 45	da 76	a 90	Buono	da 71	a 85	2
da 7,5	a 8,49	da 46	a 54	da 91	a 95	Distinto	da 86	a 100	3
da 8,5	a 10	da 55	a 60	da 96	a 100	Ottimo	da 101	a 110 e lode	4

2. Nel caso di mancata indicazione nella domanda del punteggio conseguito per il titolo di studio richiesto per l'ammissione, tale titolo si considera, ai fini del presente articolo, attribuito con il punteggio minimo.
3. Nessun particolare punteggio sarà attribuito a titoli di studio superiori a quello richiesto per l'ammissione né a titoli di studio diversi da quello richiesto per l'ammissione, di pari livello, attinenti o non attinenti ai contenuti professionali dei posti messi a concorso: tali titoli verranno valutati tra i titoli vari.
4. Nessun punteggio sarà attribuito ai titoli di studio inferiori a quello richiesto per l'ammissione al concorso.

Art. 86

Valutazione dei titoli di servizio

1. L'attribuzione del punteggio riservato alla categoria - b) Titoli di servizio - viene effettuata dalla Commissione secondo i criteri previsti dal presente articolo.
2. Il punteggio complessivo, punti 4,00, riservato alla categoria viene suddiviso in varie classi in relazione alla natura ed alla durata del servizio prestato.

3. Viene ammesso a valutazione il servizio prestato, di ruolo e non di ruolo, presso Comuni, Province, loro Consorzi, USL, Stato, Regioni e Enti Pubblici.
4. Non sono valutabili i servizi di durata inferiore a quindici giorni.
5. I titoli di servizio sono così suddivisi:
 - a) prima classe: servizi di ruolo con esplicazione di mansioni superiori a cui va il più alto coefficiente di valutazione - punti 0,050 per mese o frazione superiore a 15 giorni;
 - b) seconda classe: servizi di ruolo con esplicazione di mansioni analoghe cui va attribuito un più basso coefficiente di valutazione - punti 0,040 per mese o frazione superiore a 15 giorni;
 - c) terza classe: servizio di ruolo con esplicazione di mansioni inferiori, valutabili con minor coefficiente - punti 0,020 per mese o frazione superiore a 15 giorni;
6. Il servizio non di ruolo verrà valutato secondo le classi a), b) e c), ridotto del 50%,
7. Il servizio part-time verrà valutato secondo le classi a), b), c), eventualmente ridotto del 50% per effetto del precedente comma 6, in proporzione alle ore prestate,
8. La valutazione si limita ai servizi prestati con funzioni corrispondenti ed equiparabili a qualifiche che non risultino inferiori di oltre una categoria rispetto a quella cui si riferisce il concorso.
9. Ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva, o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro. Tale Servizio verrà valutato, solo se documentato quale documento probatorio dal foglio matricolare dello stato di servizio, con le stesse modalità dei punti a), b) e c).
10. I servizi prestati presso Enti locali sono valutati, in base alle certificazioni presentate, riportando le funzioni desumibili dalle qualifiche nel tempo ricoperte alle qualifiche funzionali di cui all'allegato A) del D.P.R. 25 giugno 1983, n.347 come confermato dal D.P.R. 13 maggio 1987, n.268, e dal D.P.R. 3 agosto 1990, n. 333, e successive modificazioni ed integrazioni apportate da leggi o accordi sindacali. Per i servizi prestati presso lo Stato, le Regioni ed altri Enti pubblici che rientrano nell'ambito di quelli regolati dal D.lg. 165/2001, il raffronto viene effettuato con criteri analogici, tenendo conto di quanto previsto dalle norme definite dai relativi accordi nazionali e delle relative leggi regionali.
11. Nel caso di certificazioni che attestino servizi presso pubbliche amministrazioni la cui durata prosegua oltre la data di rilascio del certificato e qualora l'interessato dichiari in fondo al documento che le informazioni contenute nel certificato stesso non hanno subito variazioni dalla data del rilascio i servizi prestati saranno computati sino alla data della dichiarazione sottoscritta dall'interessato in calce al certificato stesso. Rimane comunque fatta salva la facoltà dell'amministrazione di verificare la veridicità e la autenticità dell'attestazione prodotta.
12. Nei periodi di servizio devono essere detratti i periodi di aspettativa per motivi di famiglia ed i periodi di sospensione dal servizio, con privazione dello stipendio.

Art. 87

Valutazione dei titoli vari

1. Il punteggio complessivo riservato alla categoria, nella misura massima attribuibile di punti 1, viene attribuito dalla Commissione secondo i criteri generali previsti dal presente articolo.
Rientrano in tale categoria:
 - i titoli di studio, attinenti o non attinenti, di livello pari o superiore a quello prescritto in ragione di massimo 0,40 per ogni titolo;
 - le abilitazioni all'esercizio di una professione, arte o mestiere, attestati di partecipazione a corsi di specializzazione, aggiornamento e perfezionamento professionale rilasciati da Enti pubblici o Enti riconosciuti riportanti la votazione o il giudizio finale, idoneità riportate in altre selezioni pubbliche, in ragione di punti 0,10 per ogni titolo.

Art. 88

Curriculum Professionale

1. La Commissione, ai fini dell'attribuzione del punteggio valuterà il complesso delle attività svolte dal candidato nel corso della sua carriera lavorativa, indicate nella relazione denominata "Curriculum professionale" che il medesimo sottoscrive sotto la propria responsabilità, da 0 a 1 punto, a seguito dell'importanza rilevata. La Commissione terrà in particolare considerazione il complesso della formazione ed attività culturali e professionali, illustrate dal concorrente nel Curriculum presentato e debitamente documentato, che per la loro connessione possono evidenziare una maggiore attitudine alle funzioni inerenti al posto da ricoprire, e per gli interni anche tenendo conto di incarichi speciali svolti, di svolgimento di mansioni superiori formalmente assegnate e di eventuali encomio.

2. Nessun punteggio viene attribuito dalla Commissione al Curriculum di contenuto irrilevante o non opportunamente documentato ai fini delle valutazioni di cui ai precedenti commi. Per i concorsi per i quali siano state previste percentuali di riserva al personale in servizio il punteggio da attribuirsi al Curriculum professionale deve tener conto di eventuali sanzioni disciplinari risultanti dal fascicolo personale del concorrente, allo stesso irrogate nei 5 anni antecedenti il termine ultimo stabilito dal bando per la partecipazione al concorso. Pertanto sono valutate:

a) le consulenze svolte a favore di enti pubblici. Massimo attribuibile punti 0,40;

b) le pubblicazioni attinenti direttamente o indirettamente ai contenuti professionali del posto a concorso. Massimo attribuibile punti 0,30;

c) ogni altro elemento di valutazione del concorrente che non abbia già dato luogo all'attribuzione di punteggio negli altri titoli. Massimo attribuibile punti 0,30.

3. Le pubblicazioni vengono valutate con ampia discrezionalità soprattutto per i posti di particolare rilevanza, tenendo in considerazione quelle che, per materia, risultano attinenti al posto a concorso.